

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETERE, CANNATA, GAROFALO, BRINA,
BERTOLDI, POLLINI e VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1989

Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti

ONOREVOLI SENATORI. - A conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 1989, n. 66 (atto Senato n. 1621), il 17 marzo ultimo scorso, la Commissione finanze e tesoro del Senato si è trovata di fronte a due proposte di deleghe (una del Governo ed una dei senatori comunisti) che affrontavano due aspetti essenziali per l'attribuzione ai comuni di una effettiva area impositiva autonoma.

La Commissione ha ritenuto che il disegno di legge di conversione del decreto non fosse la sede più opportuna - anche ai fini di una più

completa maturazione della discussione da tempo aperta sull'argomento - per risolvere i problemi connessi ad una tale decisione peraltro ritenuta unanimemente urgente.

La Commissione, pertanto, concludeva l'esame del disegno di legge in oggetto nei termini seguenti:

«Il relatore Favilla rileva che la Commissione, a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1621, prende atto con particolare apprezzamento della acquisizione agli atti delle due proposte: quella, assai articolata, avanzata dal Governo, relativa alla delega da

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attribuire al Governo stesso per il riordino di tutto il sistema dei tributi minori locali; e quella, pure assai articolata, avanzata dal Gruppo comunista, relativa alla istituzione di una imposta immobiliare da attribuire agli enti locali, basata sulla unificazione di tutto il sistema di tributi che oggi gravano sul settore immobiliare; la Commissione valuta le due proposte come un passo positivo e concreto sulla via della riforma generale del sistema di finanza locale. Non ritenendo possibile inserire tali provvedimenti nell'articolato del disegno di legge n. 1621, oggi in discussione per la conversione in legge del decreto 2 marzo 1989, n. 66, invita il Governo ed il Gruppo comunista, proponenti, a ritirare le loro pro-

poste. Decide comunque di affrontare decisamente l'intera materia alla prossima ripresa dei lavori della Commissione stessa.

Il sottosegretario Senaldi e il senatore Vetere, preso atto delle dichiarazioni del relatore, ritirano le due proposte.

Il presidente Berlanda rileva che la Commissione condivide interamente le dichiarazioni del relatore».

Allo scopo di garantire un ulteriore sollecito corso alla determinazione assunta dalla Commissione, si è predisposto il seguente disegno di legge che si propone, attraverso la formulazione di una proposta comprensiva dei due articolati presentati in Commissione, di agevolare l'iter della discussione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELL'IMPOSIZIONE SUI REDDITI FONDIA-RI E PER L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEL RELATIVO GETTITO AL FINE DI GARANTIRE UNA AUTONOMIA IMPOSITIVA

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attribuzione ai comuni dell'imposta sui redditi fondiari)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria allo scopo di riordinare l'imposizione sui redditi fondiari e dare autonomia impositiva agli enti locali, secondo i principi e criteri direttivi indicati negli articoli successivi. Le norme innovative e di coordinamento devono entrare in vigore dal 1° gennaio 1990.

Art. 2.

(Riordino dell'imposizione immobiliare)

1. All'articolo 115, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«f) i redditi fondiari di cui al capo II del titolo I».

2. È abrogata l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

3. L'imposta di registro, di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è stabilita nella misura fissa di lire cinquantamila con riferimento agli atti previsti negli

articoli 1 e 4, numeri 1) e 2), della parte prima della tariffa allegata al medesimo testo unico.

4. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nonchè sulle quote di eredità o di donazione i trasferimenti a favore di fratelli o sorelle o di parenti in linea diretta, ove si tratti di trasferimenti di beni immobili adibiti a civile abitazione e di terreni a coltivazione diretta, da parte dello stesso nucleo familiare».

5. Le imposte ipotecarie e catastali, di cui ai titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono stabilite nella misura fissa di lire cinquantamila, con riferimento ad atti relativi a traslazione a titolo oneroso di beni immobili.

6. Le norme recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1990. È abrogata ogni disposizione in contrasto con le presenti norme.

Art. 3.

(Imposta locale sugli immobili)

1. È istituita, con decorrenza dal 1990, l'imposta locale sui beni immobili.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, di beni immobili e relative pertinenze, ubicati nel territorio dello Stato.

3. Soggetti passivi d'imposta sono le persone fisiche o soggetti diversi da queste, ancorchè non residenti, nei confronti dei quali si verifichi il presupposto dell'imposta, con esclusione dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane, dei comuni e dei relativi consorzi nonchè degli altri enti pubblici.

4. L'imposta è dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Il comune procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione dell'imposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

5. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 4.

(Base imponibile)

1. La base imponibile dell'imposta locale sugli immobili deve essere costituita dal valore dei beni immobili posseduti, determinato dal comune tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) dimensione e densità demografica del comune nel cui territorio l'immobile è situato;
- b) esistenza nella zona di infrastrutture primarie e secondarie e di altri servizi fondamentali;
- c) tipologia edilizia;
- d) utilizzazione e destinazione del bene prevista dagli strumenti urbanistici;
- e) morfologia dei terreni e coltura effettivamente praticata;
- f) valori di mercato correnti.

2. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità ed i termini per la determinazione della base imponibile di cui al comma 1.

Art. 5.

(Aliquote e detrazioni)

1. L'imposta locale sugli immobili si applica con una unica aliquota, determinata annualmente con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi entro il 31 marzo, scelta tra quattro aliquote di differente livello.

2. Le quattro aliquote di cui al comma 1 devono essere stabilite:

a) in misura tale che l'applicazione dell'aliquota minima, al netto dell'onere delle detrazioni previste ai commi 4 e 6 del presente articolo, assicuri entrate complessive pari alla diminuzione di gettito derivante dall'applicazione delle norme previste all'articolo 2;

b) in modo che l'aliquota massima non sia superiore all'aliquota minima moltiplicata per 1,5.

3. In assenza della deliberazione prevista al comma 1, l'aliquota è stabilita nella misura minima.

4. Deve essere prevista una congrua detrazione in cifra fissa, se alla base imponibile concorre unicamente il valore dell'alloggio

adibito dal dichiarante persona fisica e dai suoi familiari conviventi ad abitazione propria.

5. La detrazione di cui al comma 4 non spetta se i componenti del nucleo familiare del dichiarante sono possessori di altri beni immobili.

6. Una seconda detrazione, cumulabile con la prima e non superiore al 30 per cento della medesima, deve essere prevista a favore:

a) dei soggetti di cui al comma 4 ove il reddito del fabbricato sia esente dall'ILOR, limitatamente al periodo fino alla scadenza dell'esenzione;

b) dei proprietari di beni immobili adibiti ad uso di abitazione, di commercio, di attività artigiana con contratti di locazione di durata ultradecennale o con contratti di locazione rinnovati alla normale scadenza con i medesimi locatori per almeno quattro anni;

c) dei proprietari di fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, a condizione che l'attività commerciale sia esercitata direttamente ed unicamente dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale;

d) dei proprietari di beni immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali o regionali, delle attività religiose, culturali, ricreative, sportive ed educative purchè senza fine di lucro;

e) dei proprietari di beni immobili ove si svolgano esclusivamente attività sindacali dei sindacati dei lavoratori dipendenti, autonomi e delle imprese rappresentati nel CNEL;

f) per i proprietari dei terreni agricoli delle zone montane;

g) per i proprietari dei terreni agricoli condotti personalmente e direttamente dal proprietario coltivatore diretto e dai suoi familiari collaboratori.

Art. 6.

(Dichiarazioni e versamenti)

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente nel mese di maggio i beni immobili posseduti, anche se non ne consegue alcun debito d'imposta, al comune ove gli stessi sono ubicati.

2. La dichiarazione deve contenere gli elementi necessari per l'individuazione dei beni immobili relativi alla dichiarazione, la determinazione dell'imponibile fiscale, oltre alle generalità del contribuente, il comune d'iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo, e informazioni relative a beni immobili posseduti da altri membri dello stesso nucleo familiare.

3. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nei quali sono determinati i dati e gli elementi che esse devono contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché i criteri e le modalità di presentazione.

4. Il versamento d'imposta dovuta è effettuato in una unica soluzione nei medesimi termini temporali previsti al comma 1, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, ovvero mediante delega del contribuente ad una azienda di credito delegata a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento.

Art. 7.

(Accertamenti, rimborsi, riscossione coattiva)

1. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni presentate nei casi d'infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione; a tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta omessa nonché le sanzioni ed interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, ovvero, nei casi di omessa

presentazione, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe potuto essere presentata.

3. Ai fini dell'accertamento, i comuni possono:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei contribuenti agli uffici delle imposte dirette;

d) richiedere ad altri enti pubblici, alle società ed enti di assicurazione e agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a beni immobili in possesso del contribuente;

e) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

4. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero dalla data in cui il diritto alla restituzione è stato definitivamente accertato.

5. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre decorrente dal giorno del pagamento.

6. La riscossione coatta si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione ed alla prima scadenza possibile.

7. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

Art. 8.

(Contenzioso)

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, possono essere proposti i ricorsi e le azioni di

cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

2. A seguito del ricorso del contribuente, la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dell'Autorità amministrativa che decide sul ricorso.

3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente da parte del comune di apposito avviso di liquidazione.

Art. 9.

(Sanzioni e interessi)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la soprattassa pari a quattro volte l'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Per la tardiva presentazione della dichiarazione si applica la soprattassa pari a due volte l'imposta dovuta.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ove la presentazione della dichiarazione avvenga entro trenta giorni di ritardo, la soprattassa è ridotta in misura pari all'ammontare dell'imposta dovuta.

4. Per infedele, inesatta, o incompleta dichiarazione, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta, si applica la soprattassa pari alla metà della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata in base alla dichiarazione.

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, si applica la soprattassa pari all'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni.

6. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti nella dichiarazione, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, nonché per ogni altra violazione di obblighi stabiliti in relazione all'imposta locale sugli immobili, è irrogata la pena pecuniaria da lire cinquanta-mila a lire due milioni.

7. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della

gravità del danno o pericolo cagionato al comune e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.

8. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento dell'imposta l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto.

9. Per altre violazioni, il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo al giorno della commessa violazione.

10. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

Art. 10.

(Attribuzione del gettito)

1. Il gettito dell'imposta è attribuito al comune ove è ubicato il bene immobile.

2. Se il contribuente è in possesso di beni immobili in più comuni, deve indicarli tutti in ogni dichiarazione presentata.

3. Ogni comune è tenuto ad utilizzare almeno il 5 per cento del gettito dell'imposta locale sugli immobili ai fini del potenziamento degli uffici finanziari comunali.

4. Il comune devolve il 10 per cento del gettito dell'imposta alla rispettiva provincia.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate conseguenti agli articoli 2 e 3, valutate per l'anno 1990 in 5.000 miliardi di lire e per l'anno 1991 in 5.250 miliardi di lire, si provvede, per gli esercizi finanziari 1990 e 1991, mediante la corrispondente riduzione degli importi iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO
DEI TRIBUTI LOCALI VIGENTI

Art. 12.

*(Delega al Governo per la revisione
dei tributi locali vigenti)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti alla revisione ed armonizzazione della disciplina dei tributi locali vigenti, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) definizione, al fine dell'esatta individuazione del presupposto ed oggetto imponibile, delle caratteristiche della pubblicità esterna, delle sue forme e dei luoghi di esposizione o effettuazione, con riferimento ai messaggi ed alle comunicazioni scritte, visive od acustiche che abbiano finalità commerciali o comunque rilevanza economica, anche se realizzati mediante pubbliche affissioni;

2) determinazione di criteri adeguati, che tengano conto della diffusione territoriale del messaggio pubblicitario, al fine della individuazione del comune impositore nel caso di pubblicità esterna realizzata con lo stesso mezzo divulgativo, anche mobile, nel territorio di più comuni;

3) attribuzione della soggettività passiva a colui che effettua la pubblicità e ne sostiene il costo di divulgazione; regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità alla quale ha interesse;

4) nuova ripartizione dei comuni, al fine della determinazione delle tariffe, in non più di cinque classi di ampiezza demografica per una più adeguata rispondenza della tassazione all'incidenza del fenomeno pubblicitario territorialmente localizzato, nonchè per un significativo snellimento di gestione;

5) ridefinizione dei limiti minimi e massimi delle tariffe, con riferimento alla

dimensione del mezzo pubblicitario, alla sua rilevanza e alla durata della divulgazione pubblicitaria nonchè in relazione alla nuova classificazione di cui alla lettera *d*); in nessun caso, nell'ambito di ciascuna tariffa, le variazioni in aumento potranno superare il 30 per cento dell'importo massimo della tariffa vigente relativa alla prima classe di comuni; per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite al netto del costo medio del servizio reso, determinato a livello nazionale per classi di comuni;

6) revisione della disciplina delle esenzioni e delle riduzioni conformemente al criterio di mantenere unicamente quelle che rispondano a finalità di carattere prevalentemente sociale, con particolare riferimento a quelle di tutela della salute, dell'infanzia e dell'ambiente, nonchè ad esigenze di economicità dell'imposizione;

7) introduzione della possibilità di gestire unitariamente il servizio di accertamento e riscossione del tributo da parte di più comuni limitrofi;

8) regolamentazione della procedura di liquidazione ed accertamento del tributo in modo da consentire al contribuente l'esatta cognizione della pretesa fiscale;

9) revisione delle disposizioni che disciplinano la riscossione con previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale e di liquidazioni forfetizzate del tributo per la pubblicità effettuata con mezzi per i quali è difficile l'accertamento singolo, in quanto acquistano rilevanza economica al momento della loro diffusione;

10) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione del tributo nonchè dei servizi, al fine di incrementarne l'efficienza, anche con l'adozione di procedimenti di automazione, e di garantirne l'economicità;

11) revisione delle disposizioni che disciplinano la commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, attribuendo alla competenza di questa le controversie fra comuni e concessionari circa lo svolgimento del servizio e l'interpretazione delle norme negoziali regolanti le concessioni, con la previsione di un contraddittorio ispirato alla oralità e alla contestualità per assicurare la rapidità nella soluzione delle vertenze stesse;

12) revisione delle disposizioni concernenti la tenuta dell'albo dei concessionari del servizio, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, nonché le cause di sospensione e cancellazione; per quanto attiene ai requisiti per la iscrizione nell'albo ed alle relative cause di decadenza saranno dettate specifiche disposizioni anche con riguardo a quelle della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

b) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) individuazione delle categorie dei rifiuti equiparati a quelli urbani ai fini della applicazione del regime di privativa e della tassa, fermo restando il carattere di rifiuti speciali dei residui derivanti dai locali di lavorazione degli stabilimenti industriali e di quelli provenienti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze e salva l'osservanza dei criteri igienico-sanitari di assimilazione ai rifiuti urbani ai fini delle modalità di smaltimento; previsione della facoltà dei comuni di escludere dall'equiparazione normativa determinati tipi di rifiuti con apposita, motivata delibera;

2) tassazione dei rifiuti derivanti da occupazioni temporanee ed occasionali di aree pubbliche, rapportandone la misura all'uso e alla durata dell'occupazione;

3) ridefinizione di presupposti omogenei, soggettivi ed oggettivi, della tassa, nonché revisione dei criteri di commisurazione in modo da evidenziare il collegamento del tributo con l'utilizzazione dei locali ed aree, con l'attivazione del servizio e con l'attitudine media alla produzione dei rifiuti per unità di superficie del complesso immobiliare;

4) individuazione dei locali ed aree esclusi dal campo di applicazione della tassa nei casi in cui l'onere tributario graverebbe sull'ente destinatario del tributo e definizione del trattamento di esonero o di riduzione per aree non strumentali, aventi funzione meramente accessoria, e per superfici che, in relazione a particolari circostanze, hanno una produttività di rifiuti notevolmente inferiore alla media;

5) attribuzione al comune, al fine di facilitare l'individuazione dei contribuenti e la rilevazione dei dati relativi alle superfici

tassabili, del potere di invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti ed a fornire dati e notizie rilevanti, nonchè di richiedere elementi utili agli uffici pubblici competenti;

6) ridefinizione del sistema sanzionatorio, anche in relazione all'esercizio del potere di cui al numero 5);

c) in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

1) definizione dei presupposti, soggetti e oggetto della tassa;

2) rideterminazione della misura massima delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile dal contribuente; le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigenti; le tariffe massime per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

3) fissazione di un limite minimo delle tariffe in misura non inferiore al 70 per cento di quella massima;

4) introduzione di adeguate forme di determinazione della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto della lunghezza delle strade e di altri parametri significativi;

5) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, limitatamente a quella gravante sulle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione;

6) revisione del sistema delle agevolazioni e delle esenzioni, allo scopo di mantenere unicamente quelle le cui finalità sono ancora sussistenti;

7) semplificazione delle procedure di accertamento e di riscossione improntata a criteri di rapidità ed economicità, nonchè regolamentazione delle modalità di appalto della gestione del servizio;

8) disciplina del procedimento di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione temporanea, sulla base dei criteri stabiliti in materia di imposta comunale sulla pubblicità;

d) in materia di tasse sulle concessioni comunali:

1) integrazione delle serie di atti amministrativi soggetti alla tassa, conformemente al criterio della tassazione locale per gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle funzioni proprie, mediante il recepimento di atti già soggetti alla tassa sulle concessioni governative e l'individuazione di atti nuovi aventi significativo contenuto commerciale; la misura di tassazione, per detti atti integrativi, sarà determinata sulla base dell'importo già dovuto per tassa di concessione governativa ovvero sulla base dell'analoga tassazione per atti similari;

e) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti e di tassa per l'occupazione permanente:

1) previsione di termini congrui per la liquidazione ed accertamento del tributo, sia in rettifica che d'ufficio, nonchè per l'iscrizione a ruolo; revisione ed armonizzazione delle disposizioni regolanti gli adempimenti formali dei comuni e le riscossioni tramite ruolo;

f) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, di canoni per il disinquinamento delle acque, di imposta comunale sulla pubblicità, di diritti sulle pubbliche affissioni e di tassa di occupazione:

1) revisione della disciplina del contenzioso: prevedendo, in particolare, tra gli atti impugnabili con il ricorso gerarchico anche l'avviso di liquidazione, il ruolo, l'avviso di mora, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso; fissando limiti di valore della controversia, riferiti all'ammontare del tributo e delle soprattasse, per la definitività della decisione dell'intendente di finanza; revisionando il potere di sospensione della riscossione, di cui all'articolo 288 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

g) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali:

1) attribuzione al Servizio ispettivo per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di ispezionare le gestioni dei servizi tributari, sia diretti che in concessione od in appalto, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi ed il regolare funzionamento dei servizi;

2) ristrutturazione e regolamentazione del detto Servizio ispettivo, anche in relazione alla dotazione di personale, in funzione dei compiti affidati al Servizio stesso;

h) soppressione dell'imposta sui cani; sarà prevista la conservazione dell'obbligo della piastrina metallica.

Art. 13.

(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico sulle imposte comunali e provinciali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico concernente le imposte e tasse comunali e provinciali, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento sistematico delle diverse disposizioni.

2. Il testo unico di cui al comma 1 sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.